

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 18 – 3 OTTOBRE 2019

## ADESIONE ACCORDO CON AGENZIA ENTRATE PER LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – PRIVATI E CONSUMATORI FINALI

Come noto, **dal 1° gennaio 2019** è previsto l'obbligo di emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avvengono attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti economici (l'esercente o il professionista) in generale (salvo esclusioni o esoneri specifici) sono obbligati ad emettere elettronicamente (tramite file Xml) la fattura e trasmetterla al SDI e rilasciano **al privato /consumatore finale una copia cartacea del documento o via mail (in formato pdf o simile)**, sempreché quest'ultimo non vi rinunci.

Se il privato/consumatore finale chiede la fattura **non è obbligato a riceverla elettronicamente** e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

L'esercente, o prestatore, deve inoltre simultaneamente comunicare al privato/consumatore finale che il documento in formato elettronico è **a sua disposizione nel suo cassetto fiscale** (area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

A titolo informativo si precisa che il cedente/prestatore non può mai far pagare nulla, in aggiunta al corrispettivo dovuto, per l'emissione della fattura (sia cartacea o in pdf via mail) in quanto espressamente previsto dalla legge.

La copia cartacea/analogica rilasciata al consumatore finale/privato è **perfettamente valida ai fini fiscali se corrisponde esattamente al contenuto di quella elettronica.**

In caso di controllo documentale sulla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 – Mod. Redditi PF) l'Agenzia delle Entrate deve far riferimento ai contenuti della copia cartacea/analogica della fattura elettronica rilasciata al privato/consumatore finale. In **caso di discordanza** nei contenuti fra la fattura elettronica trasmessa al SDI e la copia cartacea della stessa, **l'Agenzia delle Entrate riterrà validi ai fini tributari quelli della fattura in formato digitale (Xml)**, a meno che il ricevente (privato/consumatore finale) non provi il contrario (ad esempio producendo la documentazione del pagamento eseguito.)

L'Agenzia delle Entrate, come per i titolari di Partita IVA, offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai privati/consumatori finali persone fisiche/enti, i quali accedendo alla propria area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate possono visualizzare e, in caso di bisogno, scaricare le proprie fatture ricevute.

Tuttavia, su indicazione dell'Autorità del Garante della Privacy, il servizio può essere reso disponibile al privato/consumatore finale **solo in presenza di una espressa adesione da parte dello stesso.**

L'adesione **può essere effettuata esclusivamente dal privato/consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario)**, in prima battuta **dal 1° luglio al 31 ottobre 2019**, nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il privato/consumatore finale che aderisce al servizio potrà consultare e scaricare le proprie fatture ricevute **solo dal 1° novembre**. Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il privato/consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.

Ovviamente **sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019**, ma in tal caso saranno visibili **solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata**.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

**Si precisa che per accedere all'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e aderire al servizio di consultazione è necessario essere in possesso delle credenziali di FISCONLINE o SPID. Le credenziali di FISCONLINE possono essere richieste solo personalmente recandosi in uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate oppure online dal sito della stessa, quelle di SPID presso gli enti accreditati.**

**ATTENZIONE! La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti privi di Partita IVA e quindi non solo ai consumatori finali privati in senso stretto, ma anche ad esempio a tutti quegli enti associativi che svolgono solo attività istituzionale e ai condomini (che hanno solo il CODICE FISCALE e non hanno la PARTITA IVA).**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link  
<https://studiofusetti.com/>*